



COMUNE DI MONTELLA

Provincia di Avellino

REGOLAMENTO

PER L'ESERCIZIO DELLE CONSUETUDINI E DEGLI USI CIVICI A NORMA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927 N° 1766 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.

ART. 1

All'esercizio delle consuetudini e degli usi civici sul territorio del Comune di Montella hanno diritto:

- a) i cittadini naturali del Comune;
- b) coloro che vi dimorano stabilmente da un periodo non inferiore ad anni uno;
- c) coloro, d'ambo i sessi, che abbiano contratto matrimonio con cittadini del Comune di Montella e siano residenti nel Comune stesso.

ART. 2

Il territorio su cui si esercita il diritto di cui all'articolo precedente é quello demaniale boscoso, seminativo, prativo, appartenente al Comune di Montella in base al decreto commissariale di assegnazione terre a categorie dell'11.10.1938 pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 10.12.1938 al 10.01.1939 senza opposizioni.

ART. 3

Le consuetudini e gli usi civici che si possono esercitare sul territorio comunale suindicato sono:

- a) la raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra, ossia funghi, fragole, tartufi, origano e piante spontanee di qualsiasi specie, anche officinali, non protette da speciali leggi;
- b) legname sul secco e sul morto;
- c) il pascolo;
- d) l'uso delle acque per abbeverare gli animali.

FUNGHI - FRAGOLE - ORIGANO - TARTUFI

ART. 4

Durante la ricerca e la raccolta, i funghi dovranno essere contenuti in sacchetti o cestelli forati, tali da consentire durante la ricerca stessa la caduta al suolo delle spore e del terriccio attaccato al gambo, per facilitare la sementazione e la riproduzione.

E' vietato l'uso di sacchetti di plastica o di recipienti ermeticamente chiusi.

ART. 5

E' fatto divieto di usare per la raccolta dei funghi rastrelli, uncini o altri mezzi che possano provocare danni allo strato umifero del terreno.

ART. 6

Al fine di meglio tutelare l'ecosistema vegetale é vietato danneggiare, rompere o calpestare funghi non mangerecci o comunque ritenuti tali.

Il Sindaco ne può autorizzare la raccolta per scopi didattici o scientifici su richiesta.

ART. 7

E' fatto obbligo di effettuare sul luogo di raccolta la separazione dal fungo del terriccio che di norma resta attaccato al gambo, al fine di lasciare sul terreno il micelio fungino.

ART. 8

Il quantitativo consentito al cercatore non deve superare i 5 (cinque) chilogrammi giornalieri. Ne é vietato il commercio.

ART. 9

Le fragole vanno raccolte allorché sono perfettamente mature, con divieto di estirpare o tagliare le piantine o parti di esse.

L'origano va raccolto allorché maturo, con divieto assoluto di estirpare le piantine con le radici.

Il quantitativo massimo consentito é di chilogrammi uno giornaliero sia per le fragole che per l'origano. Ne é vietato il commercio.

ART. 10

E' vietata la raccolta delle seguenti specie vegetali: tasso, maggiociondolo, corbezzolo, corniolo, agrifoglio, nonché delle altre specie da indicare in uno specifico elenco che sarà pubblicato a cura del Comune entro un anno dall'approvazione del presente regolamento.

ART. 11

La raccolta delle specie non comprese nel precedente articolo deve avvenire senza estirpare l'apparato radicale e senza recar danni alle colture agricole ed é limitata per le specie floricole, ad un massimo di 15 (quindici) assi floreali per persona. E' vietato il commercio di piante e fiori spontanei.

ART. 12

Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4,5,6,7, 8,9,10 e 11 comporta la confisca del prodotto; inoltre la violazione degli articoli 4,5,6,7 e 1° e 2° comma dell'art. 9 comporta una sanzione amministrativa da lire 20.000= a lire 50.000=.

Per la violazione dell'articolo 8 é prevista una sanzione amministrativa di lire 60.000= per ogni Chilogrammo eccedente la quantità consentita, mentre per la violazione del comma 3° dell'articolo 9 é prevista una uguale sanzione per ogni 200 grammi in più del quantitativo consentito.

Per la violazione dell'articolo 10 é prevista una sanzione amministrativa di lire 100.000= e per la violazione dell'articolo 11 una sanzione amministrativa di lire 5.000= per ogni asse floreale in più rispetto alle quantità consentite.

Dette sanzioni sono tutte immediatamente conciliabili presso il Sindaco o un suo delegato.

ART. 13

La raccolta dei tartufi é libera nei boschi naturali e nei terreni incolti del demanio comunale per i cittadini di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'esercizio per la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione del tartufi

freschi è conservati destinati al consumo é regolata dalia legge 16 dicembre 1985 n. 752, e successive disposizioni, nonché dal disciplinare da elaborare a cura del Comune entro un anno dall'approvazione del presente regolamento.

ART. 14

Il Comune di Montella, a tutela del proprio diritto di proprietà, é tenuto ad avvisare il pubblico con appositi cartelli posti sulle strade di accesso ai luoghi di raccolta portanti la dicitura: **“DIVIETO DI RACCOLTA FUNGHI - FRAGOLE - TARTUFI - ORIGANO - FIORI E PIANTE SPONTANEE DI QUALSIASI SPECIE ANCHE OFFICINALI”** disposti in numero sufficiente.

USO CIVICO DEL LEGNATICO SUL SECCO E SUL MORTO

ART. 15

La raccolta della legna secca giacente a terra, delle ramaglie, del frasame, del residui dei tagli, degli alberi abbattuti da intemperie, e limitatamente alle chiome di essi idonea solo a legna, é libera a tutti i cittadini aventi diritto di uso civico, nei limiti dei bisogni delle rispettive famiglie.

Si intende per morto il legname giacente a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia o le radici.

L'utilizzo della chioma di alberi abbattuti da intemperie e la raccolta di qualsiasi altro legname giacente a terra, ma verde, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale, previo accertamento e marchiatura con martello comunale.

E' vietato lo sradicamento di ceppaie, anche se risultano secche o marcite; nonché l'utilizzo del legname di alberi abbattuti dolosamente, o cercinati, anche quando tale materiale risultasse secco o addirittura in fase di decomposizione.

È vietato, per l'esercizio dell'uso civico di legnatice, l'utilizzo di seghe a motore.

ART. 16

La Giunta Comunale può autorizzare i cittadini che abbiano un reddito insufficiente al sostegno delle proprie famiglie o privi di qualsiasi lavoro a raccogliere legna in misura maggiore del bisogno e a venderla esclusivamente agli abitanti di Montella.

Nel concedere di volta in volta l'autorizzazione prevista dal presente articolo la Giunta Comunale stabilirà la zona di raccolta e anche il quantitativo massimo informandone per i controlli di competenza il locale comando del Corpo Forestale dello Stato.

ART. 17

Chiunque ottenesse sotto falso nome concessione di materiale legnoso per I propri bisogni ma per cederlo o venderlo ad altri, oltre alla confisca del materiale, soggiacerà ad una sanzione amministrativa, conciliabile presso il Sindaco o un suo delegato, da lire 250.000= a lire 1.000.000=.

ART. 18

Ogni violazione delle disposizioni di cui al precedenti articoli 15 e 16, salvo le sanzioni previste dalla legge forestale, o per reati più gravi la denuncia all'Autorità Giudiziaria, é punita con una sanzione amministrativa da lire 100.000 = a lire 500.000=, conciliabile presso il Sindaco o un suo delegato.

USO CIVICO DEL PASCOLO

ART. 19

Il diritto di pascolo di cui all'articolo 3 lettera c), del presente regolamento si intende a quella parte di territorio comunale previsto a tale destinazione dal Piano di Assestamento per la Gestione ed il miglioramento dei Pascoli Montani vigente per il Comune di Montella, che ne regola anche il carico consentito.

ART. 20

Il pascolo é vietato:

- a) sulle aree per le quali é intervenuto il provvedimento regionale di autorizzazione e alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione;
- b) su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi, e per un periodo non inferiore ad anni cinque, salvo ulteriori divieti da parte dell'Autorità Forestale;
- c) sulle aree rimboschite a in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'Autorità Forestale, sulle piste scioviarie, su tutte quelle superfici sottoposte a divieti, temporali o permanenti, per leggi statali o regionali nonché sulle strade comunali;
- d) sulle aree boscate in rinnovazione;
- e) sulle aree non espressamente destinate a pascolo.

ART. 21

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:

- a) bovini
- b) equini;
- b) ovini e caprini (le capre nei siti indicati dal Piano Economico del Comune di Montella in vigore).

E' vietato il pascolo del suini, che dovranno tenersi in relativi chiusi, oppure ferrati al grifo.

ART. 22

E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di scuri e/o altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare.

ART. 23

Quei cittadini che intendono condurre al pascolo i propri animali nel demanio comunale devono:

1. Entro il 1° marzo dichiarare all'Ufficio Comunale la specie e il numero;
2. Prima dell'immissione sui pascoli devono ancora:
 - a) esibire il certificato sanitario veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non é affetto da malattia infettiva alcuna;
 - b) aver marchiato a fuoco il bestiame grosso e con puntini a colon quello piccolo, dichiarandone le iniziali e i colon;
 - c) aver pagato la fida corrente per l'anno in corso e dichiarare di pagare l'eventuale conguaglio della fida. La fida stabilita a norma del presente articolo (nel rispetto dell'articolo 46 del regolamento approvato con R.D. n. 332 del 26.02.1928) deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione ordinaria necessarie per l'amministrazione e sorveglianza si effettuerà il conguaglio che verrà pagato dagli allevatori in

rapporto ai capi fidati.

ART. 24

Nella necessità di una graduatoria, costituiranno elemento di giudizio negativo

- a) aver usufruito dei pascoli per il maggior numero di anni consecutivi;
- b) il non versare in condizioni economiche disagiate;
- c) la buona condotta morale e civile;
- d) il non essere capofamiglia;
- e) il non essere allevatore a titolo principale.

Detta graduatoria sarà redatta dalla Giunta Comunale.

ART. 25

Allo scopo di tutelare i pascoli resta vietato, anche in conformità alle prescrizioni di massima vigenti, l'ingresso sul territorio montano prima del 10 maggio ad altitudine compresa tra i mt. 600 e mt. 1.000 s.l.m. e prima del 15 giugno oltre i mt. 1.000 s.l.m.. L'uscita autunnale dai pascoli demaniali é fissata al 10 (dieci) ottobre.

ART. 26

I conduttori di qualsiasi specie di animali non potranno sotto alcun pretesto, non solo farli pascolare ma anche tenerli fermi lungo le vie campestri o forestali quantunque demaniali, dovendosi il loro diritto risolvere nel solo passaggio.

Uguualmente resta vietata la sosta ed il pernottamento, l'impianto di ovili e di mandrie a distanza inferiore a mt. 200 da insediamenti abitativi, turistici e sportivi.

La sosta per letamare eventuali terreni é consentita per n. 3 (tre) pernottamenti anche a distanze più ravvicinate e comunque non inferiori a mt. 100.

ART. 27

E' vietato fidare animali a forestieri nel demanio comunale.

Quei cittadini che falsamente fidassero sotto il proprio nome, pagheranno a titolo di penale il quadruplo della fisa stabilita, con la conseguente immediata espulsione degli animali stessi dal demanio.

E' vietato altresì concedere le così dette "scostatore" ad animali forestieri ed a quelli di cittadini fidati in altro demanio.

ART. 28

L'entità della fida viene fissata entro il 10 febbraio dalla Giunta Comunale che provvede altresì all'aggiornamento di essa entro lo stesso termine sulla base dei dati inflattivi risultanti dagli indici ISTAT dell'anno precedente.

Il presente articolo entra in vigore l'anno successivo alla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 29

Detratte le spese di gestione necessarie, le eventuali somme rivenienti dalla fida pascolo verranno reinvestite, dall'Amministrazione comunale, per il miglioramento dei pascoli del demanio

comunale e delle strutture e infrastrutture necessarie per la utilizzazione del pascoli stessi.

L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati inoltre gli interessi di mona per ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

ART. 30

I pastori che fidano le zone migliorate devono versare, prima dell'ingresso, alla cassa comunale come deposito cauzionale il 10% dell'importo della fida, per spese di ordinaria manutenzione dei fabbricati e delle chiudende.

ART. 31

L'ingresso arbitrario nelle sezioni di pascolo prima delle date fissate all'art. 25 del presente regolamento a l'uscita dopo la data fissata dal predetto articolo. nonché la mancata denuncia preventiva di ingresso prevista all'art. 23 e la mancata marchiatura e/o coloritura del bestiame comportano il pagamento del quadruplo della fida stabilita e l'esclusione dal territorio demaniale. Qualora l'infrazione interessi la parte sanitaria, Si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria.

ART. 32

Il bestiame ammesso al pascolo nelle zone migliorate, ne deve essere allontanato nelle ore notturne.

ART. 33

All'atto dell'ingresso l'Assessorato ai boschi del Comune di Montella effettua la consegna di detti pascoli migliorati e dei fabbricati e ne riceve la riconsegna a fine fida.

ART. 34

Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 26 e 32, salvo sanzioni previste da leggi forestali, o per reati più gravi denuncia all'Autorità Giudiziaria, é punita in via amministrativa da lire 100.000= a lire 500.000= ed é Conciliabile presso il Sindaco o un suo delegato.

ART. 35

Le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvi i reati per i quali si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria, vanno risolte con le norme stabilite dalla legge comunale e provinciale.

TUTELA DEL TERRITORIO

ART. 36

Il rispetto dell'ambiente, il rapporto anche ad una corretta realizzazione delle attività connesse con il turismo é tutelato a mezzo della polizia rurale.

L'acqua, l'aria, la flora, la fauna, e i beni culturali sono realtà che appartengono a tutti i

cittadini del Comune di Montella e sono dagli organi comunali tutelati.

Il servizio di polizia rurale é diretto dal Sindaco del Comune di Montella che ha facoltà di intervenire in ogni caso di azione tendente a deteriorare quelle caratteristiche del beni ambientali che sono oggetto di salvaguardia o di conservazione.

Il Sindaco interviene con ordinanze da assumere al sensi del T.U. delle leggi comunali.

ART. 37

E' fatto divieto di lavare in prossimità di laghi, nell'alveo e in adiacenza di fiumi, di ogni altro corso d'acqua e presso fontanini pubblici automobili e altri mezzi di trasporto.

La violazione del presente articolo é punita in via amministrativa con ammenda da lire 50.000= a lire 200.000=, conciliabile presso il Sindaco o un suo delegato.

ART. 38

La Commissione Edilizia Comunale, in sede di parere sui progetti di costruzioni pubbliche e/o private esprimerà il proprio motivato giudizio sulla compatibilità a meno delle stesse in relazione al suo inserimento paesaggistico nell'ambiente montano.

ART. 39

E' vietato lo scarico, ed il deposito, anche temporanea, di rifiuti e detriti lungo e dentro i corsi d'acqua, nei boschi, sui pascoli e prati, lungo le strade e in ogni altro luogo pubblico salvo i luoghi allo scopo designati con apposito cartello indicatore del Comune.

ART. 40

E' vietata la raccolta di fogliame, di terriccio, di semi e di muschio.

Ogni violazione al presente articolo comporta la confisca del prodotto e il ripristino dei luoghi. Per essa verranno applicate le disposizioni degli articoli 624 e 626 del Codice Penale, delle leggi forestali e di Polizia Forestale e inoltre la sanzione amministrativa di lire 200.000= per violazioni di lieve entità fino a lire 2.000.000= (due milioni) per casi gravi conciliabile presso il Sindaco a un suo delegato.

ART. 41

La violazione dell' art. 39 del presente regolamento, comporta il ripristino dei luoghi ed é punita inoltre in via amministrativa con ammenda di lire 400.000=, conciliabile presso il Sindaco a un suo delegato.

PROGETTI DI ASSESTAMENTO O DI TRASFORMAZIONE E SOGGETTI DI GESTIONE COSTITUITI A NORMA DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1981, N° 11.

ART. 42

Il Consiglio Comunale promuove la costituzione di cooperative esclusivamente tra cittadini residenti anagraficamente e di fatto dimoranti stabilmente da almeno due anni nel Comune di

Montella.

Alla partecipazione nelle cooperative sono ammessi gli Enti di cui all'articolo 6 della L.R. 11/81.

ART. 43

Il progetto d'impresa che viene elaborato sulle terre accorpate affidate dal Comune come socio, previa autorizzazione regionale al mutamento di destinazione per successiva concessione in uso temporaneo, ad una cooperativa aperta a tutti gli aventi diritto e ai produttori dell'area, deve partire da un rigoroso rispetto ambientale, tenendo conto di tutte le attività plurime integrate possibili in base a tecnologie innovatrici e a conti economici validi.

Da una analisi della qualità delle terre e delle presenze sociali su esse, si punterà su progetti agro-silvo-zootecnici con le relative attività collaterali, in particolare in ordine a:

- a) nuove cultivar adatte alle zone di collina e di montagna;
- b) frutti minori da raccogliere, coltivare nel bosco e fuori, nonché piante officinali, apicoltura, elicicoltura, lombricoltura, fino alla tartuficoltura nei suoi vari aspetti di ricerca, raccolta, manipolazione e commercializzazione;
- c) specie e tecniche di silvicoltura, dalla forestazione e gestione, allo esbosco e lavorazione dei prodotti;
- d) uso di cascami di bosco, come di altri residui agricoli (o rifiuti urbani) per trarne mangimi e/o bio-fertilizzanti e/o fonti energetiche;
- e) specie foraggere nuove o migliorate, da impiegare in eventuali aree irrigue, in collina asciutta a seminabili nel bosco;
- f) produzioni zootecniche basate su animali anche in selezione e su tecniche di allevamento innovative;
- g) produzioni faunistiche e di selvaggina, con particolare attenzione alla valorizzazione di zone non utilizzabili con altre attività zootecniche anche per consentire la caccia organizzata;
- h) attività di acquacoltura, ove sussistano risorse utilizzabili;
- i) iniziative agro-turistiche realizzabili all'interno delle attività programmate, quale momento propulsivo per le aziende diretto-coltivatrici e imprese agricole presenti nel territorio.

A tali settori di intervento andranno collocate le progettazioni di assesto territoriale, geologico, idrogeologico, ed ecologico a partire dal recupero delle risorse idriche, delle infrastrutture viarie e della difesa antincendio.

In tali interventi andranno ricercate le eventuali possibili correlazioni con le attività produttive di "vale".

Il piano complessivo per tutte le terre pubbliche fornirà indirizzi sia per i piani aziendali, integrandoli con quelli dei coltivatori diretti cui sono affidate terre non accorpate, sia per tutte le terre non utilizzate e pertanto disponibili per soluzioni di miglioramento.

Le terre di privati a ciò disponibili possono essere incluse nel progetto di trasformazione se vengono affidate come socio (a in altra forma) alla cooperativa di cui sopra, che assume un ruolo propulsivo di servizi, mezzi, tecnologie, promozioni per l'agricoltura della zona. Le terre di privati possono essere comprese nel piano di assistenza di cui in seguito, in base ad un contratto di progetto; sono fatte salve le superfici di terre collettive indispensabili all'esercizio dei diritti civici, uti singuli, nell'ambito dell'art. 1021 del codice civile.

ART. 44

Il progetto di impresa per la cooperativa individuerà tutti i canali di finanziamento possibili: regionali, nazionali, comunitari, nonché quelli dell'Intervento Straordinario per il Mezzogiorno.

Gli impianti costruiti di proprietà del Comune e affidati alla gestione della cooperativa.

I contributi in conto capitale per scorte e oneri di avvio, in modo da evitare passività prima dell'inizio di attività, vengono estesi al massimo traducendoli, eventualmente, in quote sociali dell'ERSAC per conto della Regione Campania.

Sulla terra, sugli impianti e sui capitali, gli Enti titolari, soci delle cooperative, ricevono una quota di utili (di esercizio) che essi si impegnano a reinvestire nell'azienda o nell'agricoltura della zona, in base alla L.R. 11/81.

ART. 45

I singoli soci di dette cooperative debbono essere nominati dall'autorità competente Guardie Volontarie.

Alle loro cooperative, vanno devoluti i proventi, nella misura del 20% delle somme liberatorie e delle oblazioni o transazioni per contravvenzione al presente regolamento.

ART. 46

Nei casi di terre non utilizzate da cooperative su terre accorpate con progetti di elevata validità o per allargamenti poderali di terre non accorpate, si procederà ad un'opera di razionalizzazione dell'esistente e di autogestione dei prodotti interessati; a tal scopo le terre saranno affidate a comodato precario revocabili ad reutum dal Comune e rinnovabile annualmente fino a che non si definiscano le soluzioni di cui alla L.R.C. n. 11/1981.

ART. 47

Le violazioni delle norme del presente regolamento sono accertate dagli Agenti di Polizia (guardia comunale, carabinieri, agente forestale, guardiacaccia, guardiapesca, ecc..) e da guardie volontarie autorizzate dalle competenti Autorità (articolo 45 del presente regolamento).

Le sanzioni non previste dal presente regolamento, salvo i reati per i quali si procede con denuncia all'Autorità Giudiziaria, vanno risolte con le norme stabilite dalle vigenti leggi.

ART. 48

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente regolamento sono devoluti alla Cassa del Comune di Montella ed impiegati nel rispetto delle norme di cui all'art. 8 della L.R. n. 11/81 e dell'articolo 45 del presente regolamento.

ART. 49

Il presente regolamento avrà vigore dopo il prescritto parere della Regione Campania - Ufficio Usi Civici e per garantire il suo rispetto dovrà essere trasmesso a tutte le Autorità e gli Organi preposti al controllo.

=====

Il presente regolamento:

1. è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 1991 con atto n. 44. e integrato con atto di C.C. n. 111 del 21 novembre 1992;
2. è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 1° al 16 dicembre 1992;

3. è stato esaminato dalla Sezione Provinciale del Comitato Regionale di Controllo di Avellino nella seduta del 17 dicembre 1992 prot. n. 22853;
4. è stato ripubblicato all'Albo Pretorio, unitamente alla decisione del CO.RE.CO. prima richiamata, per quindici giorni consecutivi dal 23 febbraio al 10 marzo 1993;
5. è entrato in vigore il 5 novembre 1993 a seguito dell'acquisizione del parere favorevole della Regione Campania, espresso con deliberazione di G.R. n. 4404 del 3 settembre 1993.